

FEDERAZIONE REGIONALE **DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLE MARCHE** **- STATUTO -**

(redatto l'11/11/1976 e modificato il 12/11/1982, il 5/12/2000 ed il 27/02/2006)

Art. 1 - Costituzione

Gli Ordini degli Ingegneri delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro-Urbino, con il presente atto, istituiscono la Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche.

Art. 2 - Finalità

La Federazione regionale svolge, ferma restando l'autonomia dei singoli Ordini provinciali e limitatamente al territorio regionale, una funzione di coordinamento degli Ordini provinciali della regione e di rappresentanza degli stessi presso le istituzioni ed organismi regionali in coerenza con la Legge 22/05/71 n.345 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 – Organi, Uffici, Sede

Sono organi della Federazione regionale:

l'Assemblea;

il Consiglio.

La sede della Federazione è fissata presso la sede dell'Ordine della provincia capoluogo di regione, salvo diversa delibera dell'Assemblea.

Art. 4 - Assemblea.

L'Assemblea della Federazione è composta dai membri dei Consigli degli Ordini provinciali della regione ed ha le seguenti funzioni:

fissa le direttive generali per l'attività del Consiglio;

approva entro il primo semestre di ogni anno il conto consuntivo dell'anno trascorso e quello preventivo dell'anno in corso adottati dal Consiglio;

determina le quote annuali, per ciascun Ordine proporzionali al numero degli iscritti all'Albo al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'Assemblea viene indetta dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno ed in via straordinaria entro 15 giorni dalla deliberazione del Consiglio o dalla richiesta avanzata da un numero non inferiore ad un quinto dei membri dell'Assemblea stessa.

La convocazione deve essere partecipata a mezzo lettera raccomandata ai singoli Ordini membri almeno quindici giorni prima della data di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno e dell'ora della prima e seconda convocazione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se interviene la maggioranza dei suoi componenti ed in seconda convocazione, almeno a distanza di un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei componenti, purché sia rappresentata la maggioranza degli Ordini membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi.

Ciascun membro dell'Assemblea dispone di un voto.

E' data comunque facoltà all'Assemblea di disciplinare con un apposito regolamento interno la propria attività.

In ogni caso una ratifica delle decisioni del Consiglio di Federazione effettuata, anche disgiuntamente, con apposita delibera a maggioranza da parte dei Consigli Direttivi di tutti

gli Ordini membri ha a tutti gli effetti la medesima valenza della delibera assembleare come sopra definita.

Art. 5 – Consiglio.

Il Consiglio è l'organo esecutivo della Federazione con mandato quadriennale.

Il Consiglio è composto da membri di diritto e da membri elettivi:

- sono membri di diritto i Presidenti degli Ordini provinciali;
- sono membri elettivi, in ragione di uno per ogni Ordine provinciale, gli iscritti ai singoli Ordini designati dai rispettivi Consigli con apposito Verbale.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione, ne dispone la convocazione ed esercita tutte le altre attribuzioni intese al regolare funzionamento del Consiglio stesso ed al sollecito disbrigo degli affari di sua competenza.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente.

Il Segretario ha la responsabilità organizzativa della Federazione, cura la corrispondenza e, di intesa con il Presidente, dà esecuzione alle delibere del Consiglio.

Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei registri contabili e della cassa, cura la riscossione ed esegue o autorizza i pagamenti.

Il Consiglio della Federazione attua il coordinamento delle funzioni dei Consigli degli Ordini riuniti nella Federazione quali sono previste dal R.D. 23/10/1925 n.2537 ed in particolare:

- a. esprime pareri ed assume iniziative presso gli Organi regionali competenti in relazione a leggi, regolamenti e programmi che interessino la professione di ingegnere in qualunque campo e comunque esercitata;
 - b. si propone quale Organo di consultazione diretto per la Regione;
 - c. interviene, nelle sedi competenti, per la tutela del titolo, la dignità ed il prestigio della professione di ingegnere in qualunque campo e comunque esercitata;
 - d. costituisce commissioni consultive e di studio per i problemi regionali con la partecipazione ad ognuna di almeno un Consigliere che la presiede;
 - e. provvede alla designazione di rappresentanti della Federazione in seno alle commissioni legislative, esaminatrici o di studio dell'Amministrazione regionale e di altri Enti ed istituzioni sia pubbliche, sia private o miste, a carattere regionale, ivi comprese le Università.
 - f. promuove iniziative di consulenza amministrativa e giuridica nonché di informazione ai fini di un efficace coordinamento delle attività specifiche dei Consigli degli Ordini provinciali;
 - g. promuove e cura i rapporti con gli analoghi organismi di rappresentanza regionale delle altre professioni nonché con le rappresentanze regionali delle altre forze sociali;
 - h. promuove ed attua l'aggiornamento professionale degli iscritti ai vari Ordini provinciali.
- Per iniziative diverse da quelle sopra indicate le delibere saranno vincolanti per gli Ordini provinciali solo se approvate all'unanimità.

Il Presidente convoca il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno dieci volte l'anno e quando si renda necessario rinnovare una o più cariche sociali.

Inoltre egli deve convocarlo entro quindici giorni dalla data in cui almeno un terzo dei Consiglieri in carica gliene faccia richiesta scritta con gli argomenti da porre in discussione.

L'avviso di convocazione deve essere spedito per raccomandata o via fax o e-mail almeno quattordici giorni prima della riunione, salvo in casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Di ogni riunione il Segretario redige il verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso e che deve essere approvato nella riunione successiva.

Tutte le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

I Consiglieri non sono remunerati, salvo i rimborsi spese da determinarsi a fine anno a cura del Consiglio.

Art. 6 - Modifiche allo Statuto.

Le modifiche al presente Statuto, su proposta del Consiglio della Federazione, dovranno essere approvate dall'Assemblea della Federazione stessa con la maggioranza dei due terzi dei presenti.